DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA E CONTRASTO ALLA CRIMINALITA' MINORILE

# Art. 5

## Sanzione amministrativa e ingiunzione di pagamento per danni da condotte illecite

Quando il minore, anche non imputabile, partecipa alla commissione di fatti costituenti uno o piu' reati di cui all'articolo 10, comma 6-quater, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, oppure di cui agli articoli 419, 420, 420-bis, 635.1 del codice penale, all'esercente la responsabilita' genitoriale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 1.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Quando il minore reitera la condotta prevista dal comma 1, all'esercente la responsabilita' genitoriale si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 a 2.000 euro, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Il prefetto, quando irroga la sanzione amministrativa di cui al comma 2, puo' contestualmente segnalare al tribunale per i minorenni del luogo di residenza dell'esercente la responsabilita' genitoriale l'opportunita' di attivare progetti personalizzati di sostegno alla funzione educativa. Si osservano, per quanto non previsto dai commi 1, 2 e 3, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, quando emette l'ordinanza di ingiunzione di cui ai commi 1 o 2, puo' ordinare, all'esercente la responsabilita' genitoriale del minore, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni cagionati, in conseguenza dei fatti di cui al comma 1, a beni appartenenti allo Stato, alle Regioni o a enti locali in favore dei medesimi enti. La liquidazione del danno e' effettuata dal prefetto sulla base degli atti. Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 5 puo' essere proposta, entro quaranta giorni dalla notifica, opposizione davanti al tribunale del luogo di residenza dell'esercente la responsabilita' genitoriale nei confronti dell'ente pubblico in cui favore e' stato disposto il pagamento. All'opposizione si applica l'articolo 32, commi 1 e 3, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Il soggetto privato che ha subito danni in conseguenza delle condotte di cui al comma 1, puo' presentare ricorso per decreto ingiuntivo, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, sulla base dell'ordinanza di ingiunzione di cui ai commi 1 e 2 e degli atti sui quali la stessa si fonda, nonche' tramite allegazione di consulenza tecnica di parte in relazione alla stima dei danni medesimi. L'ordinanza, gli atti e i documenti indicati al primo periodo sono considerati prove scritte ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile. Il decreto ingiuntivo e' provvisoriamente esecutivo ai

sensi dell'articolo 642 del medesimo codice.

Versione in vigore dal 23 ottobre 2026, tuttora in vigore · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalita' minorile |
| Estremi | Decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2026 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-sicurezza-pubblica-e-contrasto/art-5-sanzione-amministrativa-e-ingiunzione-di-pagamento-per-danni-da

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it